

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4636

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CARFAGNA

Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di promozione della parità tra i sessi nello sport professionistico

Presentata il 13 settembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La discriminazione di genere consiste nell'applicare a casi simili un trattamento diverso esclusivamente sulla base del genere dei soggetti, determinando una disparità a svantaggio dell'uomo o della donna e quindi una lesione dei diritti umani universalmente riconosciuti.

Il principio di non-discriminazione e il diritto alle pari opportunità, che rappresentano gli strumenti ideologici per la lotta alla discriminazione di genere, sono riconosciuti a livello internazionale e rappresentano i valori posti a fondamento dell'Unione europea, nonché gli obiettivi che essa si propone di perseguire.

Il « paradigma negativo » della discriminazione di genere trova la sua applicazione in diversi ambiti, tra i quali quello dello sport. In tale settore, in particolare, emergono tre aspetti: la maggiore difficoltà di accesso alle attività sportive per le donne rispetto agli uomini; la diversità di tratta-

mento tra atleti professionisti uomini e donne e la difficoltà dell'inserimento di soggetti *transgender* nelle categorie sportive. Le discriminazioni di genere nell'ambito sportivo, tra atleta uomo e atleta donna, non si determinano solamente attraverso un differente trattamento economico, ma anche in un disuguale impatto mediatico, in una differenziazione dei premi e nell'interesse da parte degli *sponsor*. Sulla base di tale premessa di carattere generale è importante evidenziare come la normativa italiana abbia dato origine a un *gap* di tutele tra quelle garantite all'atleta professionista uomo e quelle garantite all'atleta donna, poiché la normativa di riferimento (articolo 2 della legge 23 febbraio 1981, n. 91) non riconosce la figura dell'atleta professionista di sesso femminile. Da ciò scaturisce che tale categoria non può avere accesso alle tutele previdenziali e lavoristiche che sono riservate ai lavoratori con contratto o agli atleti uomini professionisti.

Più nello specifico, per poter definire un atleta come professionista (e aver accesso a tutte le tutele conseguenti) è necessario che si eserciti un'attività sportiva non occasionalmente e con continuità, che si eserciti un'attività sportiva avendo in cambio un compenso, che lo sport sia regolato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che la disciplina sportiva sia qualificata come sport professionistico da parte delle federazioni. In Italia le federazioni hanno riconosciuto come sport professionistico il calcio, il pugilato, il ciclismo, il motociclismo, la pallacanestro e il golf. Pertanto, solo ed esclusivamente gli atleti che sono iscritti a club sportivi affiliati alle federazioni che hanno riconosciuto uno sport come professionistico possono essere definiti atleti professionisti *secundum legem*.

Considerato che il compito di fornire (e di aggiornare) i criteri discretivi tra atleti professionisti e dilettanti non può che competere all'ordinamento sportivo, in funzione dell'organizzazione delle competizioni e a garanzia del funzionamento dell'intero sistema, va osservato che è l'ordinamento giuridico generale a doversi fare carico del contrasto alla discriminazione di genere. Sotto tale profilo, per le ragioni anzidette, la piena autonomia dell'ordinamento sportivo in merito non ha garantito un'effettiva parità di genere.

Il legislatore statale (articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 15 del 2004) ha, infatti, attribuito al CONI il potere di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica. Il Consiglio nazionale del CONI, ad oggi, non vi ha provveduto, rimettendo all'autonomia statutaria di ciascuna federazione sportiva l'adozione dei criteri per la distinzione tra attività professionistica e no, salvo richiedere che il settore professionistico sia istituito solo in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno (principio 13 della deliberazione

n. 1410 del 19 maggio 2010 contenente i principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate).

Occorre, dunque, costruire un sistema più articolato che, se da un lato non può prescindere dal contributo dei più qualificati organismi di governo delle attività sportive, dall'altro riaffermi il diritto/dovere degli organi statuali, esponenziali dell'intera comunità nazionale, di esercitare il sindacato politico su scelte attinenti al rilevantisimo principio dell'uguaglianza effettiva tra uomo e donna.

I criteri che distinguono gli sportivi dilettanti dagli atleti professionisti possono sembrare, a una prima analisi, neutri, in quanto si applicano indipendentemente dal genere a tutti gli sportivi: il *discrimen*, stando alla lettera della normativa italiana, è dato dal praticare uno sport riconosciuto come professionistico ed essere tesserato dalla federazione italiana competente. In linea teorica, quindi, un individuo se pratica una disciplina che rientra nelle categorie previste dalle federazioni, in un *club* affiliato alla federazione, e se la sua attività ha una certa rilevanza economica può diventare atleta professionista a prescindere dal suo genere. In pratica, invece, soltanto gli uomini possono diventare atleti professionisti poiché praticano, raggiungendo una certa rilevanza economica, gli sport che afferiscono alle categorie qualificate come professionistiche dalle federazioni. Le attività sportive praticate dalle donne che raggiungono una certa rilevanza economica non rientrano nelle categorie qualificate come professionistiche. La discriminazione nei confronti delle atlete donne è pertanto indiretta, ovvero è presente un criterio apparentemente neutro, che nei fatti crea una situazione di svantaggio per il genere femminile. Si tratta di una questione che potrebbe avere rilevanza e risonanza anche a livello giurisprudenziale europeo poiché il fatto che un'atleta italiana non possa essere riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come atleta professionista, ai sensi della normativa e della giurisprudenza europea rappresenterebbe una limitazione della libertà di circolazione dei lavoratori all'interno del-

l'Unione europea. Va quindi ricordato come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi all'interno dell'Unione, nonché in tema di discriminazione indiretta in materia di sport sia vasta e consolidata. Come ribadito dalla filosofa americana *post*-strutturalista, Judith Butler, la legislazione italiana in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti « rappresenta un tipico caso di disuguaglianza [uomo-donna] » e pertanto appare ormai necessario un intervento al fine di modificare la normativa affinché soddisfi il principio di non discriminazione sulla base del genere e il diritto alle pari opportunità stabilito a livello internazio-

nale e dell'Unione europea. Sarebbe necessario applicare una prospettiva orientata alla valorizzazione delle specificità del genere femminile e non, come accade adesso, prevedere un'applicazione – che mal si presta – delle categorie e dei parametri maschili alle situazioni femminili. L'obiettivo della presente proposta di legge è, dunque, quello di garantire, attraverso una modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché dell'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, la parità di diritti nello sport professionistico eliminando ogni distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Professionismo sportivo*). —
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che, senza discriminazione di genere, esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

2. Il Ministro per lo sport, acquisito il parere del CONI, individua le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate per le quali, in presenza di una notevole rilevanza economica, sociale o mediatica del fenomeno e a condizione che l'attività in oggetto sia ammessa dalla rispettiva federazione internazionale, sia possibile istituire il settore professionistico. La valutazione di cui al periodo precedente è svolta ogni tre anni.

3. Ai fini dell'attuazione della presente legge è presa in considerazione esclusivamente l'attività sportiva svolta a titolo oneroso che comporta, direttamente o indirettamente, compensi pari ad almeno il 75 per cento del reddito da lavoro complessivo di ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 ».

ART. 2.

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è sostituita dalla seguente:

« *d*) formula, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e tenuto conto delle specificità di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disci-

plina sportiva associata, il parere, previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, ai fini dell'individuazione delle attività sportive per le quali è possibile istituire il settore professionistico; ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0054250